



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli

Ai Presidenti delle Commissioni riunite
Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati

e, per opportuna conoscenza,

Al Ministro della Giustizia

Con riferimento alla richiesta di fornire, relativamente ai profili di nostra competenza, elementi di valutazione sul provvedimento (disegno di legge C.2461) all'esame di codeste Commissioni riunite, ci pregiamo di rappresentare quanto segue.

Come noto, gli scriventi procuratori della Repubblica hanno pubblicamente espresso (cfr. intervento pubblicato dal quotidiano "La Repubblica", edizione dell'11 aprile 2020) alcune ragioni di allarme per l'impatto delle misure di cui al decreto legge n. 23 del 2020 sull'efficacia delle politiche di prevenzione e repressione criminale mirate al contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e dell'evasione fiscale che, anche alla luce della condivisione dei temi così sollevati autorevolmente espressa da esponenti del Governo e del sistema bancario, gli scriventi ritengono di avere la responsabilità di ribadire anche nella richiesta interlocuzione con codeste Commissioni.

Invero, quelle ragioni di allarme esigono, ad avviso degli scriventi, l'introduzione di plurimi e significativi elementi di integrazione della disciplina legale sopra richiamata, essenziali per poter ritenere sufficientemente assicurato il necessario equilibrio fra le istanze di immediata, massiva immissione di liquidità nel mercato delle imprese sfiancato dalla grave emergenza sanitaria in atto e quelle di controllo del rischio di finanziamento di imprese criminali, poiché fiduciarie di interessi mafiosi ovvero contraddistinte dal ricorso a gravi e sistematiche condotte di corruzione e di frode fiscale.

Al suddetto fine, gli scriventi raccomandano alla valutazione di codeste Commissioni parlamentari l'urgente opportunità di apportare al decreto legge in conversione alcune, essenziali modifiche, destinate ad operare, da un lato, sul versante del rafforzamento della serietà e della trasparenza dell'offerta reputazionale che accompagna l'accesso al credito garantito dallo Stato e,

dall'altro lato, a consentire il tempestivo accertamento e l'efficace repressione di condotte criminose, segnate da falsità, abusi e frodi, che l'esperienza rivela essere tipicamente proprie anche dell'agire economico della criminalità organizzata.

Sul primo versante, appunto al fine di non ostacolare l'immediatezza dell'erogazione dei finanziamenti credito ed anzi di agevolare l'istruttoria degli istituti di credito, si propone di introdurre idonei meccanismi di autocertificazione della serietà, della correttezza e dell'affidabilità dell'impresa da finanziare, l'impiego dei quali varrebbe a sollevare le banche da quelle onerose verifiche preventive non consentite dai relativi sistemi informativi, concorrendo a giustificare l'irretrattabilità della relativa garanzia dello Stato anche in caso di successiva emersione di falsità e artifici dell'impresa richiedente ovvero di relazioni di contiguità con organizzazioni criminali.

Al suddetto fine, gli scriventi si permettono di prospettare l'utilità di una disposizione del genere di quella di seguito congegnata:

“All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

- 1. l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;*
- 2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;*
- 3. i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;*
- 4. l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;*
- 5. nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- 6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del*

codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

- 1) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;*
- 2) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159.*
- 3) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;*
- 4) è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.*

10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.

10-quater. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020". Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

10-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:

- a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;*
- b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.*

10-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma."

Naturalmente, immediatezza del finanziamento ed irretrattabilità della garanzia statale esigono l'apprestamento di efficaci strumenti di intervento repressivo per il caso di gravi abusi.

Sul versante degli strumenti di intervento sanzionatorio occorrono modifiche incisive della trama normativa chiamata a sostenere la manovra di immissione di così straordinari volumi di liquidità nel mercato delle imprese.

Le proposte degli scriventi muovono dalla rilevazione dell'esistenza, da un lato, di gravi lacune del sistema delle incriminazioni, non potendo le figure delittuose oggi configurate negli articoli 316-bis e 316-ter del codice penale applicarsi, rispettivamente, all'impiego illecito e alla percezione indebita di finanziamenti bancari, garantiti dallo Stato (ed identiche considerazioni vanno spese quanto alle

previsioni della più grave fattispecie dell'art. 640-bis c.p.) e, dall'altro lato, dalla considerazione che, quand'anche tali fattispecie di reato fossero opportunamente modificate nella parte precettiva (come di seguito pure si propone), esse risulterebbero del tutto prive di capacità deterrente e di pratica utilità, attesa l'evidente insufficienza dei limiti edittali oggi previsti.

Ne consegue, con riguardo a tale ultimo profilo, l'obiettivo necessità di innalzare significativamente quei limiti edittali, in modo da consentire, emergendo gravi indizi di reità in relazione alle condotte abusive di maggior rilievo, il ricorso alle tecniche investigative proprie del controllo delle comunicazioni e, dinanzi al pericolo di commissione di nuovi reati, di fuga e di inquinamento probatorio, il residuale ricorso all'adozione di misure cautelari personali, che invece non sarebbero consentiti dagli attuali limiti massimi delle pene previste dalle citate disposizioni codicistiche, ciò che, dinanzi all'inevitabile allarme sociale collegato ai più gravi casi di malversazione, apparirebbe invero privo di possibilità di giustificazione logico-razionale.

Ragioni di equilibrio e ragionevolezza del sistema penale imporrebbero che a tali inasprimenti sanzionatori seguisse un corrispondente innalzamento della soglia edittale massima prevista dalla legge per le condotte di truffa in danno dello Stato, delle Comunità europee (o di soggetti da esse controllati), ricorrenti, come insegna la giurisprudenza di legittimità, allorché al mendacio si sostituiscano veri e propri artifici e raggiri ai fini della concessione del credito ovvero nell'impiego illecito dei medesimi finanziamenti.

Sempre al fine di assicurare l'efficace direzione e il più tempestivo coordinamento delle investigazioni relative ai delitti suddetti, appare necessario prevedere che, ferma restando la competenza del giudice naturale, la legittimazione alle indagini per i delitti di cui ai novellandi (si auspica) articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale sia attribuita ai soli uffici distrettuali del pubblico ministero, gli unici, di regola, che per dimensioni e per il patrimonio informativo consolidatosi nelle indagini in materia di criminalità organizzata e di cyber-crime, possono ricorrere all'adozione di metodi di lavoro specializzato indispensabili per assicurare al meglio la completezza e la tempestività delle investigazioni e, per tale via, la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.

Per le ragioni appena sinteticamente descritte, si sottopongono all'attenzione di codeste Commissioni riunite le seguenti ipotesi di modifica del codice penale e del codice di procedura penale:

Art. X

(Modifiche dell'art. 640-bis del codice penale)

All'art. 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la parola "uno" è sostituita dalla parola "due"**
- 2) le parole "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";**
- 3) le parole "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati".**

Art. XX

(Modifiche dell'art. 316-bis del codice penale)

All'art. 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti " , dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";*
- 2) le parole da "sovvenzioni" sino a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";*
- 3) le parole "sei mesi" e "quattro" sono rispettivamente sostituite dalle parole "due anni" e "sei".*

Art. XXX

(Modifiche dell'art. 316-ter del codice penale)

All'art. 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: " , erogati o garantiti";*
- 2) le parole "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti " , dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";*
- 3) le parole "sei mesi" e "tre" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti "un anno" e "sei";*
- 4) le parole "della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite da quelle "è aumentata di un terzo";*
- 5) Al secondo comma, le parole "euro 3.999,96" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000"*
- 6) Le parole "euro 5.164" ed "euro 25.882" sono sostituite dalle seguenti "dalla metà al doppio dell'importo dell'indebita percezione"*

Art. XXXX

(Modifiche all'art. 51 del codice di procedura penale)

All'articolo 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale, prima delle parole "414-bis," , aggiungere quelle "316-bis, 316-ter" e, dopo le parole "635-quater" , aggiungere quelle, "640-bis," .

Confidando di aver potuto così corrispondere alle finalità dei lavori delle Commissioni Riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati e disponibili ad ogni ulteriore chiarimento o utile integrazione, porgiamo il nostro deferente saluto

Francesco Greco

Giovanni Melillo